



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SOSTANZE CHIMICHE

AMBIENTE E SALUTE

*Il REACH e altre normative
materia di prodotti chimici*

**La tracciabilità
delle sostanze
chimiche
preoccupanti nei
prodotti: la Banca
dati SCIP**

luglio 2020

Bollettino di informazione

Anno 11° - numero 2

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals*).

In questo numero...

viene presentata la Banca dati SCIP che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sta realizzando allo scopo di garantire la tracciabilità delle sostanze chimiche preoccupanti presenti negli articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). Questo strumento, previsto dalla Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti, favorirà le attività di recupero in linea con le priorità dell’UE in materia di economia circolare.

Regolamento REACH ed economia circolare

Il Regolamento REACH permette di acquisire conoscenze sui pericoli, sugli usi e sui rischi delle sostanze utilizzate in molteplici processi di produzione di beni e servizi.

Uno degli obiettivi del Regolamento REACH è quello di eliminare progressivamente l’uso

Sostanze SVHC inserite nell’elenco delle sostanze candidate (Candidate list)

Le sostanze estremamente preoccupanti, indicate come SVHC (Substances of Very High Concern), sono quelle sostanze che hanno effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo e sull’ambiente come le sostanze Cancerogene (C), Mutagene (M), tossiche per la Riproduzione (R), Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e quelle identificate come Interferenti Endocrini (IE). Uno Stato membro o l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della Commissione europea, può proporre una sostanza da identificare come sostanza estremamente preoccupante. Se la sostanza è identificata come tale, viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate (Candidate List) ai fini della sua eventuale inclusione nell’Allegato XIV.

NOTIZIE DALL'ECHA

Publicati i documenti conclusivi relativi alla valutazione delle seguenti sostanze:

- **di-tert-butyl peroxide** (CE 203-733-6, CAS 110-05-4), inserito nell'elenco CoRAP nel 2016 e valutato dai Paesi Bassi;
- **biphenyl** (CE 202-163-5, CAS 92-52-4), inserito nell'elenco CoRAP nel 2013 e valutato dal Portogallo.

Publicati **due rapporti dell'ECHA** riguardanti il ruolo del Regolamento REACH nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche pericolose

Articolo 33 del Regolamento REACH Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
2. Su richiesta di un

delle sostanze più pericolose, denominate sostanze estremamente preoccupanti (SVHC, *Substances of Very High Concern*), promuovendone la **sostituzione** con alternative tecnologiche o sostanze più sicure.

La riduzione della presenza di sostanze pericolose nei materiali da recuperare è fondamentale per favorire la transizione verso un modello di economia circolare.

Nel nuovo [Piano di azione per l'economia circolare](#) della Commissione europea del marzo 2020 (COM(2020) 98 final) viene ribadita la necessità di analizzare le correlazioni fra economia circolare e normativa in materia di sostanze chimiche ed è sottolineata l'importanza di:

- sviluppare soluzioni volte alla sostituzione delle sostanze pericolose, anche attraverso *Horizon Europe*, il nuovo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione per il periodo 2021-2027;
- avviare la procedura di restrizione per le SVHC presenti negli articoli nei casi in cui la sostanza SVHC sia soggetta all'obbligo di autorizzazione al fine di garantire condizioni di parità fra imprese europee ed extra-europee;
- elaborare metodologie per ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei materiali riciclati e nei prodotti da essi ottenuti;
- mettere a punto, in collaborazione con l'industria, sistemi che garantiscano la tracciabilità delle sostanze preoccupanti presenti nei prodotti.

Il Regolamento REACH prevede l'obbligo di **comunicazione** lungo la catena di approvvigionamento delle informazioni sulle sostanze negli articoli (articolo 33, paragrafo 1 del Regolamento REACH); il funzionamento di tale sistema di scambio di informazioni favorisce la tracciabilità delle sostanze chimiche nei prodotti. Tale comunicazione è utile anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento REACH sulla possibilità per il consumatore di richiedere informazioni sulla presenza di sostanze SVHC nei prodotti presenti sul mercato.

La Banca dati SCIP



L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in base a quanto previsto dalla [Direttiva Quadro sui rifiuti](#) (Direttiva (UE) 2018/851), ha il compito di sviluppare una banca dati sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).

consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE DELL'ECHA

1 proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate con scadenza per inviare osservazioni 31 luglio e 2 con scadenza 21 agosto 2020;

28 proposte di sperimentazione con scadenza 3 agosto e 39 con scadenza 21 agosto 2020;

1 bozza di opinione SEAC con scadenza 24 agosto e 1 con scadenza 1° settembre 2020;

1 proposta di restrizione con scadenza 25 settembre 2020.

Attraverso le informazioni contenute nella Banca dati SCIP - "Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)", l'ECHA potrà garantire la disponibilità, durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e fino alla fase di smaltimento come rifiuto, delle informazioni relative alle sostanze SVHC contenute negli articoli e nei prodotti. Questo consentirà agli operatori impegnati nelle attività di recupero e nella produzione di beni ottenuti da materiali riciclati di conoscere le caratteristiche dei materiali.

Dal **5 gennaio 2021** le aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli, nell'ambito dell'Unione Europea, avranno l'obbligo di trasmettere all'ECHA le informazioni sugli articoli e sui prodotti, in particolare sulle sostanze estremamente preoccupanti presenti in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Sono però esentati dall'obbligo di comunicazione all'ECHA i dettaglianti e coloro che forniscono gli articoli direttamente ai consumatori.

Cos'è un articolo secondo il Regolamento REACH:

(art. 3, par.3 del Regolamento REACH)

- Un **articolo** è un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica
- Un **"oggetto complesso" (prodotto)** è un oggetto costituito da più di un articolo
- Gli articoli che vengono assemblati o montati in oggetti complessi restano articoli fintanto che mantengono una forma, una superficie o un disegno particolari o fintanto che non diventano rifiuti
- Per approfondimenti è possibile consultare la Linea Guida dell'ECHA "Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli"

Le informazioni che verranno trasmesse all'ECHA riguarderanno:

- i dati che possono consentire l'identificazione dell'articolo o del prodotto;
- il nome della sostanza SVHC eventualmente presente nell'articolo o nel prodotto;
- le informazioni sull'uso sicuro dell'articolo o del prodotto, comprese quelle relative alla corretta gestione nella loro fase di "fine vita".

Le informazioni contenute nella banca dati SCIP possono promuovere la sostituzione delle SVHC con alternative più sicure nella produzione degli articoli e dei prodotti e favorire la transizione verso l'economia circolare, facilitando le attività di riuso, riciclo e recupero.

Attraverso le informazioni contenute nella banca dati SCIP i gestori dei rifiuti potranno:

- identificare i materiali da riciclare nei quali le sostanze SVHC possono essere presenti;
- separare correttamente durante la fase di cernita dei rifiuti, quei rifiuti contenenti SVHC, migliorando così la qualità dei materiali da riciclare;

SITI ISTITUZIONALI NAZIONALI

Ministero della Salute –
Sicurezza chimica

Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e del Mare

Helpdesk nazionale REACH
– Ministero dello Sviluppo
Economico

CNSC (Centro Nazionale
Sostanze
Chimiche, prodotti
Cosmetici e protezione del
Consumatore) – Istituto
Superiore di Sanità

ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) –
Rischio delle sostanze
chimiche

Portale del Comitato
tecnico di Coordinamento
REACH

Per ricevere il bollettino
inviare una mail a:
sostanzechimiche@minambiente.it

Redazione:
Bruna De Amicis
Susanna Lupi
Serena Santoro
Carlo Zaghi

- individuare soluzioni innovative nella gestione dei rifiuti per favorire le attività di riuso, riciclo e recupero.

La Banca dati SCIP consentirà alle autorità di monitorare l’uso di sostanze preoccupanti negli articoli e nei prodotti allo scopo di individuare azioni per promuovere flussi di materiali in linea con gli obiettivi dell’economia circolare.

L’accesso alla banca dati sarà consentito anche ai **consumatori** che potranno così compiere scelte di acquisto più consapevoli (maggiore informazione = maggiore qualità dei consumi), nonché utilizzare e smaltire i prodotti in modo appropriato. La banca dati SCIP diverrà quindi, attraverso la maggiore trasparenza delle informazioni sulle sostanze, un utile strumento di conoscenza, che favorirà quanto previsto dall’articolo 33 paragrafo 2 del Regolamento REACH.

Recentemente l’ECHA ha reso disponibile un [prototipo della Banca dati SCIP](#) per le aziende che dovranno fornire i dati, nonché per testare la funzionalità della banca dati, prima che il processo inizi ufficialmente. Le imprese possono già trasmettere alla banca dati il proprio fascicolo utilizzando il formato di notifica SCIP IUCLID che potrà essere scaricato dalla [pagina dedicata](#).

NOTIZIE

Digital workshop

“Valutazione degli effetti combinati delle miscele di sostanze chimiche”

Si è svolto il **25 giugno 2020** il workshop “Valutazione degli effetti combinati delle miscele di sostanze chimiche” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR. L’evento, oltre ad avere lo scopo di presentare i risultati dello studio affidato dal Ministero dell’Ambiente all’IRSA -CNR per l’individuazione di un approccio metodologico per la valutazione degli effetti combinati delle miscele di sostanze, è stata l’occasione per un confronto e aggiornamento sulla materia, in vista delle azioni che la Commissione europea avvierà nei prossimi mesi.

Gli atti del Workshop sono consultabili agli indirizzi:

<https://www.reach.gov.it/digital-workshop-valutazione-degli-effetti-combinati-delle-miscele-di-sostanze-chimiche>

<https://www.minambiente.it/pagina/attivita-nazionali>

Si ringrazia per la collaborazione alla redazione di questo numero del bollettino la Dott.ssa Luigia Scimonelli della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

Realizzato da:

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico

Divisione IV - Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM